


Pubblicato il 08/10/2021

N.05392 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 08563/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8563 del 2021, proposto da

Michela Marchello, Maria Longo, Marilu' Ingrosso, Giusi De Lorenzis, Valeria Distante, Francesco Dell'Anna, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Giannini, Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Usr Puglia Ufficio IV At Provincia di Brindisi non costituito in giudizio;

nei confronti

Donatella Comes, Paola Lodeserto non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- degli Elenchi Aggiuntivi alla I Fascia delle GPS pubblicati in data 20/8/2021 dall'USR Puglia Ufficio IV AT Brindisi con provv.to prot. AUSPBR n. 10850 del 20/8/2021 nella parte in cui non risultano inclusi le ricorrenti con riferimento agli insegnamenti ADAA, ADEE e ADSS;
- dei provv.ti prot. N. 10572 del 17/8/2021 e N. 10848 del 20.08.2021 (di conferma del precedente), con cui l'USR PUGLIA Ufficio IV AT DI Brindisi ha decretato l'esclusione dei ricorrenti dagli Elenchi Aggiuntivi di Prima Fascia delle GPS, formati per l'a.s. 21/22 ex OM 60/20 e DM 51/21, per l'insegnamento su posti di sostegno (ADSS, ADEE e ADAA) nella provincia di Brindisi, per la pretesa mancanza del titolo di specializzazione conseguito entro la data del 31/7/2021 (come previsto dall'art. 59 co 4 lett a) DL 73/21);
- ove occorra, del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 3/3/2021 avente ad oggetto la “Costituzione degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza del ministero dell'Istruzione del 10/7/2020, n. 60” e dell'Avviso MI dell'8/7/2021 di apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi, nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei candidati, quali i ricorrenti, che hanno conseguito il titolo di specializzazione nel sostegno all'estero e che hanno avviato la procedura di riconoscimento in Italia del suddetto titolo entro il 31/7/2021;
- ove occorra, altresì, della Circolare Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 25089 del 6/8/2021 e del DM 242 del 30/7/2021 per quanto di ragione e nei limiti di interesse;
- di ogni atto preordinato, collegato e conseguenziale, ivi compresi:
 - a) il provvedimento dell'USR Puglia Ufficio IV AT Brindisi prot. n. 10849 del 20/8/2021 di rigetto cumulativo di tutti i reclami proposti dai candidati avverso l'esclusione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Brindisi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 il dott. Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che parte ricorrente non ha indicato nel ricorso il nominativo del controinteressato, né ha specificato a quale titolo abbia effettuato la notifica a un terzo soggetto senza specificarne l'appartenenza a una data categoria.

Ritenuto in ogni caso che nel merito il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento.

Ritenuta comunque, fatta salva la verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari "per pubblici proclami" sul sito web delle Amministrazioni indicate, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Ufficio scolastico regionale competente, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. e l'Ufficio scolastico regionale hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte ricorrente di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, il testo integrale del ricorso e di quelli per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni suddette:

- c) - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);
- d)- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento. Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) cadauna per l'attività di pubblicazione sui siti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza pubblica del 5 aprile 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio innanzi al TAR Lazio Roma Sez. III Bis (Rgn. 8563/21) con le modalità rese note sul sito medesimo.